



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
Albert Einstein
Vimercate (MB)

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art.1 (Diritto di assemblea)

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16.4.1994 n.297.

Art.2 (Regolamenti degli organismi studenteschi)

Il regolamento interno per il funzionamento dell'Assemblea d'istituto e del Comitato studentesco, nonché degli eventuali altri organismi che gli studenti intendano individuare, viene approvato dall'Assemblea ed inviato al Dirigente Scolastico e all'Organo di garanzia, che ne valutano la conformità ai regolamenti di istituto.

Deve altresì essere comunicata al Dirigente Scolastico la composizione del Comitato studentesco.

Capo I – Assemblea di istituto

Art.3 (Convocazione)

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco, di almeno il dieci per cento degli studenti, o del Presidente dell'Assemblea degli Studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

In casi di necessità o di particolare urgenza il Dirigente può consentire lo svolgimento dell'Assemblea, richiesta dal Presidente dell'assemblea stessa o da un numero inferiore di studenti rispetto a quanto previsto dal comma precedente e con ridotto tempo di preavviso.

Art.4 (Svolgimento)

L'Assemblea di Istituto può anche articolarsi per classi parallele, purché abbia luogo nell'arco della medesima giornata e/o per gruppi di studio e di approfondimento da svolgersi in forma programmata compatibilmente con le attività didattiche precedentemente deliberate.

Le Assemblee d'Istituto possono riguardare al massimo dodici ore di attività nel corso dell'anno scolastico, e devono coinvolgere la totalità degli studenti dell'istituto.

Art.5 (Vigilanza)

Il Presidente dell'assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga ai regolamenti di istituto, e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.

Durante l'Assemblea, i docenti incaricati della sorveglianza, quando rilevino condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori, lo comunicano al Dirigente scolastico, che, sentito il Presidente dell'Assemblea, può sospendere l'Assemblea stessa.

Capo II – Assemblee di classe

Art.6 (Convocazione e durata).

L'Assemblea di classe viene richiesta dai Rappresentanti degli studenti, o dalla maggioranza degli studenti della classe.

L'Assemblea di classe ha una durata massima di due ore mensili, collocate anche non consecutivamente nella stessa giornata.

Art.7 (Procedura di convocazione)

La richiesta di convocazione dell'Assemblea va depositata in Vicepresidenza almeno tre giorni prima dello svolgimento.

La richiesta di assemblea di classe deve essere controfirmata dai docenti coinvolti.

L'Assemblea può aver luogo solo se autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato con apposita annotazione sul registro di classe.

Nella richiesta devono inoltre essere esplicitati gli argomenti in discussione.

Art.8 (Verbale)

Dell'Assemblea di classe e d'Istituto va redatto apposito verbale, su modello che viene fatto pervenire alle classi contestualmente all'autorizzazione d'assemblea.

Il verbale va restituito in Vicepresidenza entro una settimana dal giorno di svolgimento della seduta, anche mediante inserimento nel diario di classe.

Art.9 (Sorveglianza)

Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'Assemblea di classe è incaricato della sorveglianza: pertanto, qualora rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può chiedere l'intervento della Presidenza per la sospensione dell'Assemblea; può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

Gli studenti possono chiedere di svolgere l'assemblea di classe senza la presenza del docente: in questo caso il docente in servizio deve rimanere nei pressi dell'aula ed esercitare la sorveglianza nelle stesse modalità indicate al comma precedente.